Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3622

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

No.Sa. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISETTA;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta in data 22 dicembre 2025 ha prorogato il trattenimento di No.Sa. presso il CPR di Caltanissetta.

1.1. Si tratta della quinta proroga dal 20.2.2025; il primo trattenimento risale al decreto del Questore di Genova, convalidato il 22.2.2025 dal Giudice di pace di Trapani in concomitanza con il coevo decreto di espulsione del Prefetto di Genova. La domanda di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione territoriale di Trapani il 26.2.2025, e a seguito del ricorso ne è stata sospesa l'efficacia esecutiva, data la proposizione del quesito pregiudiziale in ordine alla corretta individuazione dei Paesi sicuri dinanzi alla CGUE.

Nel corso del trattenimento No.Sa. è stato tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Erice, disponendo

poi il trasferimento presso il CPR di Caltanissetta, essendo poi seguite a tale evento quattro proroghe di sessanta giorni (24.4.2025, 25.6.2025, 20.8.2025, 22.10.2025) disposte dalla Corte di appello di Caltanissetta.

L'ultima proroga - oggetto di questo vaglio - è fondata sugli stessi presupposti delle precedenti, ovvero quelli di cui agli artt. 6, comma 3 e comma 2, lett. c) e d), D.Lgs. n. 142 del 2015.

Anche con l'ultima proroga non viene superato il limite complessivo dei 12 mesi.

Alla sua base viene rilevata nuovamente la pretestuosità della domanda di protezione internazionale, la pericolosità sociale e il pericolo di fuga del ricorrente.

1.2. Si evidenzia che il trattenimento rientra nella previsione dell'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 142 del 2015, permanendo una situazione di inespellibilità dello straniero fino alla decisione sul ricorso giurisdizionale.

Si rileva, poi, che le condizioni di salute non ostano alla ulteriore proroga e che le allegazioni della difesa sulla disponibilità di attività lavorativa come operaio agricolo e di alloggio non sono decisive a causa dell'inaffidabilità del soggetto, e si evidenzia la sussistenza del pericolo di fuga e che in attesa dell'esame della domanda di protezione internazionale vi è il pericolo che il ricorrente possa commettere azioni pericolose per la collettività.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione No.Sa. per il tramite del difensore di fiducia, avv. Antonella Macaluso, deducendo tre motivi, di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente prospetta la nullità del provvedimento per violazione, inosservanza ed erronea applicazione della art. 6 del D.Lgs. n. 142 del 2015 e dei principi di proporzionalità, di necessità ed extrema ratio della misura del trattenimento

Ad avviso del ricorrente, il provvedimento di proroga si limita ad affermare la perdurante validità delle ragioni originarie, senza operare un bilanciamento tra le esigenze di controllo e il sacrificio della libertà individuale, in tal modo violando le disposizioni unionali e nazionali che stabiliscono che nessuno può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda; si deduce che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che la sospensione del procedimento di merito, disposta dal Tribunale di Palermo rende il trattenimento non più funzionale ad alcuna esigenza procedurale immediata, congelandolo in una condizione di indefinita attesa che snatura la funzione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142 del 2015 e la mancanza, la manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà in ordine alla valutazione del pericolo di fuga e alla mancata considerazione misure alternative.

Ad avviso del ricorrente il provvedimento sarebbe viziato nella parte in cui ritiene non decisiva la formale proposta di un contratto di lavoro e di alloggio prodotta dalla difesa, trattandosi invece di un fatto nuovo idoneo ad incidere sul presupposto del pericolo di fuga, legato all'assenza di radicamento sociale e lavorativo.

Osserva la difesa come la legge imponga di valutare la sussistenza del pericolo di fuga e non l'affidabilità dello straniero che determina un giudizio prognostico sulla persona anziché una valutazione degli elementi a disposizione, quali appunto l'offerta di lavoro e di alloggio, che rappresentando un legame tangibile e verificabile con il territorio, giustificherebbero una misura alternativa al trattenimento.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, che risulta altresì stereotipata.

Ad avviso del difensore, il provvedimento impugnato reca una insanabile contraddizione in relazione alla valutazione della pericolosità sociale, poiché richiama gli episodi avvenuti nel CPR di Trapani nonostante la stessa Corte d'appello, nel mese di marzo 2025, avesse espressamente escluso la pericolosità sociale, data l'assenza di condanne a carico del trattenuto.

Ulteriore contraddittorietà si rinviene, secondo la difesa, nell'affermazione dell'assenza di nuovi fatti di segno contrario per cui vengono richiamate le valutazioni precedentemente svolte, sicché la motivazione dotata di autonomia e attualità, ignorando il fatto nuovo e decisivo dell'offerta di lavoro e alloggio. Pertanto, il giudice sarebbe venuto meno al suo obbligo di garante della privazione della libertà personale.

3. L'Avvocatura generale dello Stato si è costituita per il Ministero dell'Interno, svolgendo articolate considerazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il Procuratore generale, Maria Francesca Loy, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è infondato.

Va, preliminarmente, evidenziato che la Corte di appello ha correttamente affermato che non è ostativa alla proroga del trattenimento la circostanza che il Tribunale di Palermo, competente a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale, abbia concesso la sospensiva della decisione di rigetto della Commissione territoriale, ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. n. 25 del 2008.

Sul punto deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte secondo cui il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Cass. civ, Sez. 1, 24/01/2024, n. 2378, Rv. 669958 - 01).

La Corte di appello ha correttamente rilevato che, nella fattispecie, sul trattenimento presso il CPR non incide la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione, atteso che l'art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, lì dove si accoglie la richiesta di sospensiva, preclude soltanto che lo straniero sia costretto ad abbandonare il territorio dell'Italia nella pendenza del giudizio, ma non implica che il richiedente la protezione internazionale cessi di essere trattenuto, come specificamente previsto dall'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 142 del 2015.

Di conseguenza, come affermato nella pronuncia Sez. 1, n. 15854 del 23/04/2025, Hammedi, n.m., le ragioni del trattenimento non si può ritenere "che siano venute meno a seguito del provvedimento di sospensiva del provvedimento di diniego" di protezione internazionale".

Alla luce di tali considerazioni non coglie pertanto nel segno la doglianza della difesa, lì dove ha eccepito che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che la sospensione del procedimento di merito, disposta dal Tribunale di Palermo avrebbe reso trattenimento non più funzionale ad alcuna esigenza procedurale immediata.

2. Il secondo e il terzo motivo, che pongono temi sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve rilevarsi che il provvedimento ha dato conto delle ragioni dell'ulteriore proroga analizzando puntualmente i presupposti delle precedenti proroghe ed evidenziando la permanenza di detti presupposti alla luce delle circostanze concrete che hanno connotato le pregresse vicende di vita del trattenuto; la Corte di

appello ne ha posto, infatti, in rilievo la pericolosità alla luce di una pluralità di elementi; efficacia denotante I' aggressività del trattenuto viene attribuita ai fatti di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, perpetrati nel mese di marzo 2025 nel CPR di Trapani, per i quali a seguito di arresto, il Gip di Trapani ha applicato al ricorrente la misura del divieto di dimora nei comuni di Erice e Trapani; con motivazione lineare e coerenti si è attribuita rilevanza alla circostanza che il ricorrente ha rifiutato di ricevere la notifica del decreto di espulsione del Prefetto di Genova del 19 febbraio 2025 mostrando insofferenza verso le Forze di polizia e verso la necessità di una ordinata convivenza sociale.

Dal provvedimento censurato emerge altresì che la Corte di appello ha poi rivalutato i presupposti giustificativi delle precedenti proroghe, non limitandosi ad un mero rinvio, procedendo piuttosto ad un autonomo apprezzamento, attuale e concreto dei presupposti della proroga, evidenziando, attraverso il richiamo al provvedimento di proroga del 24 aprile 2025, che il ricorrente è persona senza fissa dimora in Italia e senza legami familiari.

Si tratta di circostanze che, secondo il Collegio, corroborano la persistenza di un giudizio attualizzato di pericolosità del ricorrente, adottato con motivazione adeguata, in punto di esigenze di prevenzione e di pericolo di fuga.

In relazione a tale ultimo profilo, il provvedimento censurato ha, altresì, assolto all'onere motivazionale in punto di proporzionalità della misura, evidenziando, alla luce delle circostanze indicate, la necessità della misura in atto, pur alla luce delle allegazioni difensive le quali non contraddittoriamente sono state ritenute recessive rispetto all'esigenza di tutela della collettività, atteso che la mera disponibilità di un posto di lavoro e di un alloggio genericamente indicati si rivelano dati fattuali inidonei a neutralizzare i pericoli evidenziati, per la loro inidoneità a fondare un giudizio attuale di non pericolosità.

3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2026.